

OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

**LA MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
LA SICUREZZA E LA BUONA PRASSI**

BARI, 31 MAGGIO 2024

Orientamenti giurisprudenziali

Avv. Francesco Di Bono



OIBA

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Gli organi
di
vigilanza

La vigilanza nei luoghi di lavoro
è svolta da:

ASL (competente per territorio)

INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)
attraverso le sue articolazioni che operano a
livello provinciale



I.T.L.

Ispettorato
Territoriale
del Lavoro



Legge n. 215
del 2021

«Miniriforma
del Testo
Unico
Sicurezza»

Il procedimento sanzionatorio è particolarmente complesso perché ricomprende una pluralità di fasi temporalmente consecutive, le quali inevitabilmente muovono dalla

- **programmazione della vigilanza** e degli interventi ispettivi, per poi sviluppare:
- **lo svolgimento dell'attività investigativa** e di accertamento degli illeciti (penali e amministrativi),
- **le procedure** (in capo agli Organi di vigilanza) **di applicazione** delle pene e delle sanzioni stabilite dalla legge,
- nonché le **procedure di estinzione** (agevolata) delle misure sanzionatorie e degli illeciti stessi.



Compiti dell'organo di vigilanza


Informazione

Assistenza

Formazione

Promozione

■ Vigilanza





OIBA

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Destinatari del
SISTEMA
SANZIONATORIO
sulla SICUREZZA

DATORE DI LAVORO

DIRIGENTI

PREPOSTI

LAVORATORI

COORDINATORI SICUREZZA

MEDICO COMPETENTE



OIBA

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Quale il ruolo del COORDINATORE PER LA SICUREZZA ??

Regista del Sistema???



Controllore Aggiunto???



OIBA

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari



**come più volte sottolineato
dalla giurisprudenza**

la responsabilità del CSE è di **"alta vigilanza"** in
termini di **coordinamento** delle imprese e di
organizzazione delle lavorazioni.



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari



art. 92
D. Lgs. n. 81/08

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell'opera, il CSE:

- *VERIFICA con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel **PSC** e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;*
- *VERIFICA l'idoneità del **POS** assicurandone la coerenza con il **PSC**, che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;*
- *VERIFICA che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi **POS**;*
- *ORGANIZZA tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;*
- *PROPONE la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza. Nel caso in cui il Committente o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà Comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente dare comunicazione di eventuali inadempienze alla ASL e alla DPL territorialmente competenti;*
- *SOSPENDE, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.*



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

l'alta vigilanza non implica una costante e continua presenza in cantiere per il controllo delle lavorazioni in atto

Invece la **vigilanza cosiddetta "operativa"** è di competenza del datore di lavoro dell'impresa affidataria / delle imprese esecutrici e in particolare e delle figure operative delegate quali il dirigenti e preposti



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Dal 2017 in avanti, sono molte le pronunce che hanno escluso in capo al CSE “**l’obbligo di eseguire un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative**”
(Cass. Pen. n. 8092/2019).



Il CSE NON RISPONDE degli eventi riconducibili al **c.d. rischio specifico**, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomi ad effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Cosa di addebita al CSE ?

La “mancata rilevazione della visibile realtà del cantiere”.


La mancata conoscenza di ciò che accade in cantiere non solo non esonera il CSE in ragione dei compiti a lui spettanti, ma anzi **costituisce essa stessa una ragione di addebito** (Cass. Pen. n. [29794/2019](#) in una fattispecie in cui il CSE affermava di non essere a conoscenza della circostanza che una ditta stava lavorando in cantiere ma la stessa era presente da quasi una settimana).



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Il controllo per fasi di lavoro in cantiere. **L'obbligo di agire informato**

La cadenza dei controlli non è stabilita per legge,



per cui **sta al CSE stabilire quando eseguirli.**

Il criterio è quello di controlli costanti (e cioè sistematici, non saltuari né occasionali senza alcuna logica) e misurati nelle fasi di lavorazione.

Ad es. una fase delicata, che giustifica una presenza ai fini di controllo, è il subingresso di un'impresa ad un'altra. Ne consegue che il CSE deve tenersi informato circa lo sviluppo delle opere (Cass. Pen. n. 24101/2018); deve esercitare doveri di iniziativa.



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

ESONERO DI RESPONSABILITA'

Tutto ciò che **ad insaputa del CSE** altera la programmazione dei lavori (e la pianificazione del CSE del proprio operato) farà venir meno la sua responsabilità.

- ❑ Una estemporanea e non programmata ripresa dei lavori è evenienza essa stessa non prevedibile dal CSE (**Cass. Pen. n. 7960/2015**, in una fattispecie di infortunio a seguito di ripresa estemporanea dei lavori non comunicata dal datore di lavoro al CSE in una situazione di sospensione indeterminata dai lavori);
- ❑ non è prevedibile la disponibilità di una ditta diversa (**Cass. Pen. n. 18515/2014**, in una fattispecie di ingresso in cantiere di una nuova ditta non comunicato al CSE).



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

RSPP

La RESPONSABILITA' CIVILE

❑ responsabilità extracontrattuale:

(art. 2043 codice civile) sarà responsabile colui che commette un'azione che cagiona danno a qualcuno, sia essa cosciente o posta in essere per negligenza, la cui conseguenza è il risarcimento del danno.

Quindi, il **mancato rispetto di uno degli obblighi citati dall'art.33 del D.Lgs. 81/08, qualora diventino causa o concausa di danno**, obbligano il RSPP a risarcire i soggetti, siano essi danni patrimoniali o non patrimoniali”.

❑ responsabilità contrattuale:

“il RSPP dal momento che accetta l'incarico di RSPP può ritenersi contrattualmente vincolato a rispettare e onorare gli obblighi dei propri compiti”.



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

La RESPONSABILITA' PENALE

il D.Lgs. 81/2008 **“non prevede specifiche sanzioni penali**, tuttavia il RSPP può essere soggetto a responsabilità per reati gravi” rispondendo insieme al datore di lavoro di un eventuale infortunio”.



Si parla di “una **corresponsabilità** del Responsabile con il datore di lavoro,
qualora il verificarsi di **un evento dannoso sia stato determinato dall'inosservanza dei compiti di prevenzione e protezione specificatamente attribuibili al RSPP e che la legge configura come concausa dell'evento”**.”.



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI

1° ORIENTAMENTO (ORIGINARIO)

□ Sez. IV, 10 giugno 2009, n. 23929:

“il RSPP è un mero **consulente** del datore di lavoro

□ Sez. IV, n. 11492, 11 marzo 2013:

il RSPP non sarebbe ‘*titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica;*

*lo stesso opera, piuttosto, quale ‘**consulente**’ in tale materia del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio’*



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

2° ORIENTAMENTO (SUCCESSIVO)

❑ **Sez. IV, 11 giugno 2013 n. 25647:**

Il responsabile per la sicurezza, esuberando dai propri compiti di consulenza, fornisca indicazioni operative inadeguate o manchi di approntare specifici progetti d'intervento volti ad assicurare la sicurezza delle condizioni lavorative, il c.d. RSPP **può essere ritenuto penalmente responsabile**

❑ **Sent. Cass. Sez. Pen. Sez. IV, N. 2406 del 18/1/2017**



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

ORIENTAMENTO DI COMPROMESSO

□ Sentenza del 20 luglio 2018, n. 34311:

La IV sezione della Suprema Corte di Cassazione ridefinisce i confini di un precedente orientamento interpretativo e sottolinea che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione **non ha ruolo operativo, ma non può essere considerato un semplice consulente del datore di lavoro incaricato di garantire la sicurezza degli operatori**".



Oggi il RSPP "pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza risponde penalmente in proprio".



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Cassazione penale sez. IV - 10/03/2021, n. 24822

In caso di infortunio sussiste la responsabilità del RSPP per non aver segnalato il rischio di caduta nel vuoto

Il RSPP può essere ritenuto responsabile, anche in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione. (responsabilità del RSPP per non avere segnalato nell'ultimo DVR il rischio di caduta nel vuoto per il cattivo stato di manutenzione dei parapetti di un balcone, in concorso con quella ascritta al datore di lavoro per non avere sollecitato la società proprietaria dell'immobile ad eseguire i necessari lavori di manutenzione, ritenendo irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità del primo, la circostanza che il rischio non segnalato fosse noto al datore di lavoro).



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Cassazione penale sez. IV - 10/03/2021, n. 24822

In caso di infortunio sussiste la responsabilità del RSPP per non aver segnalato

il rischio di **caduta nel vuoto**.

Il RSPP può essere ritenuto responsabile, anche in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare (responsabilità del RSPP per non avere segnalato nell'ultimo DVR il rischio di caduta nel vuoto per il cattivo stato di manutenzione dei parapetti di un balcone, in concorso con quella ascritta al datore di lavoro, ritenendo irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità del primo, la circostanza che il rischio non segnalato fosse noto al datore di lavoro).



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Conclusioni

La complessità dei compiti e delle aziende “impone la necessità di un **cambiamento di visione del RSPP**: passando dalla **sicurezza di tipo meccanicistico** alla **sicurezza c.d. organizzativa**”.

L'attuale RSPP, titolare delle funzioni progettuali ed attuative delle misure di sicurezza, deve diventare “una **figura manageriale**, un consulente permanente del datore di lavoro con cui condivide la responsabilità”.

In questo senso l'RSPP deve essere destinatario anche di una **formazione manageriale**:

- competenze gestionali, metodologiche, organizzative e progettuali;
- aspetti più tecnici del rischio e delle azioni di prevenzione;
- comunicazione, gestione delle relazioni.



OIBA

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari



Grazie

Avv. Francesco Di Bono

Legale INL - Ispettorato Territoriale del lavoro di Bari

Dottore di ricerca in diritto del lavoro

Docente a contratto in legislazione previdenziale e diritto sanzionatorio del lavoro